



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento II – “Viabilità e Mobilità”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Affidamento dei servizi ingegneria per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del Corridoio Anagnina Ciampino Aeroporto - Collegamento stazione FS Ciampino - Aerostazione e hub intermodale “Porta dei Castelli”

CUP : F74E21005340001

ROMA

I progettisti

Il RUP

arch. Gabriella Polidoro

Il Direttore del Dipartimento II *ing. Giuseppe Esposito*



Sommario

Sommario

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
Articolo 1. Oggetto dell'appalto	4
Articolo 2. Quadro di riferimento	5
Articolo 3. Strategia e obiettivi del “Corridoio”	8
Articolo 4. Caratteristiche tecnologiche dell'intervento	10
Articolo 5. Le Fasi di redazione del PTFE.	11
Articolo 6. Quadro economico del contratto.	17
CAPO 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	19
Articolo 7. Disciplina Normativa dell'appalto	19
Articolo 8. Gruppo di Progettazione	19
Articolo 9. Comitato Tecnico Scientifico e verifica intermedia della progettazione	21
Articolo 10. Tempi di esecuzione del servizio	21
Articolo 11. Ulteriori prestazioni comprese nell'affidamento	23
Articolo 12. Predisposizione degli elaborati finali e di sintesi	24
Articolo 13. Proprietà degli elaborati prodotti	24
Articolo 14. Documentazione tecnica resa disponibile dal committente	25
Articolo 15. Altre condizioni disciplinanti l'incarico – obblighi tra le parti	25
Articolo 16. Obblighi e Ruolo della Committenza	25
Articolo 17. Obblighi del Professionista incaricato	26
CAPO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	27
Articolo 18. Modalità di stipulazione del contratto	27
Articolo 19. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	27
Articolo 20. Documenti che fanno parte del contratto	27
Articolo 21. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	27
Articolo 22. Fallimento dell'appaltatore	28
CAPO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	28
Articolo 23. Consegna del servizio	28
Articolo 24. Modalità di gestione del servizio	29
Articolo 25. Sospensioni e proroghe	29
Articolo 26. Penali	30
Articolo 27. Inderogabilità dei termini di esecuzione	30
Articolo 28. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	31
Articolo 29. Verifiche di conformità/certificato di regolare esecuzione	32
CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA	33
Articolo 30. Anticipazione	33
Articolo 31. Pagamenti delle prestazioni a corpo	33
Articolo 32. Pagamenti a saldo	35
Articolo 33. Ritardo nel pagamento delle rate di acconto	35
Articolo 34. Cessione del contratto	35
Articolo 35. Denominazione in valuta	35
CAPO 6 – GARANZIE	36
Articolo 36. Cauzione definitiva	36
Articolo 37. Assicurazioni a carico dell'appaltatore	36
CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	37
Articolo 38. Norme di sicurezza generali	37
Articolo 39. Sicurezza sul luogo di lavoro	38
Articolo 40. Piano operativo di sicurezza	38



CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	38
Articolo 41. Subappalto	38
Articolo 42. Responsabilità in materia di subappalto	41
Articolo 43. Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti	41
CAPO 9 –RISERVE, MANODOPERA, CONTROVERSIE	41
Articolo 44. Riserve	41
Articolo 45. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	42
Articolo 46. Risoluzione del contratto	44
Articolo 47. Recesso dal contratto	45
CAPO 10 - NORME FINALI	46
Articolo 48. Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilità dell’Appaltatore	46
Articolo 49. Spese contrattuali, imposte, tasse	47
Articolo 50. Informativa sulla Privacy	47



CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Articolo 1. Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di ingegneria occorrente per la redazione del **Progetto di Fattibilità Tecnico Economica** per la realizzazione di una nuova linea di trasporto rapido di massa dal nodo intermodale di Anagnina verso l'aeroporto di Ciampino (come potenziamento della sua funzione di city airport) passando per l'area urbana di Morena e Ciampino, di seguito denominato sinteticamente “**Corridoio**”.
2. L'obiettivo del Progetto è quello di creare un nuovo grande hub intermodale di livello metropolitano che metta a sistema il terminale della linea di progetto, la stazione FS di Ciampino (la più grande del Lazio, Roma esclusa) e l'aerostazione attraverso la realizzazione di un collegamento ettometrico dedicato. L'hub denominato “Porta dei Castelli”, in quanto snodo e convergenza di 3 linee ferroviarie a servizio dell'area dei Castelli, potrà così costituire la porta di accesso di un comprensorio di circa 300 mila abitanti.
3. Il servizio di ingegneria, oggetto del presente appalto, deve fornire il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi/benefici per la collettività, le specifiche esigenze da soddisfare e le prestazioni richieste.
4. il nuovo Progetto di Fattibilità Tecnico- Economica deve contenere il **Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP)** che sviluppa in modo comparato le alternative progettuali al fine di dare testimonianza e tracciabilità di tutto il processo progettuale.
5. Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del Corridoio avverrà in due fasi, oltre quella iniziale di programmazione (FASE 0), secondo i contenuti delle Linee Guida per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, redatte dal MIMS e approvate con Voto 66 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il 29 luglio 2021, quale standard di riferimento.

In particolare la **Fase 1** richiede la definizione del quadro esigenziale completo costituito da:

- obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, con riferimento a quanto indicato all'articolo 23, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici;
- esigenza della committenza e fabbisogni della collettività che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento;
- analisi comparativa delle alternative progettuali nel **documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP)** e scelta dell'alternativa “preferibile”, da sottoporre all'approvazione della stazione appaltante.

La **Fase 2** prevede la redazione del nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) dell'alternativa progettuale “preferibile”, illustrata nel DOCFAP e approvata dalla Stazione Appaltante.

6. Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del Corridoio terrà conto delle indicazioni delle **Linee Guida Operative per la Valutazione degli Investimenti in Opere Pubbliche – settore ferroviario** – redatte dal Struttura Tecnica di Missione del MIMS il 26/10/21 e permetterà di istruire la documentazione di richiesta di finanziamento sul **Fondo Nazionale per il Trasporto Rapido di Massa**. Trattandosi infatti di opere per le quali è prevista la tariffazione del servizio dovranno essere fornite le relative analisi economiche e finanziarie occorrenti a valutare benefici e sostenibilità dell'investimento con specifico riferimento ai piani finanziari (flussi di cassa) generati dall'investimento medesimo, nel rispetto delle indicazioni normative di settore.
7. Il servizio di ingegneria, oggetto del presente capitolato, deve intendersi comprensivo dell'esecuzione



di tutte le indagini e verifiche per la quantificazione della domanda attuale e potenziale di mobilità, delle previsioni di Piano Regolatore e di ogni altra iniziativa di sviluppo della zona, nonché dei saggi e delle verifiche tecniche e territoriali occorrenti all'individuazione delle specifiche richieste di mobilità del territorio attraversato.

8. Nel corso della progettazione andranno dunque svolte adeguate indagini di traffico e studi conoscitivi atti a assicurare una conoscenza accurata della morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi presenti etc.
9. Gli elaborati minimi costituenti il PFTE saranno quelli indicati dalle linee **Guida ANAC per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica**¹ del settembre 2021, di utile riferimento per tutti i PFTE i quali devono definire compiutamente le caratteristiche dell'opera, unitamente alla sua sostenibilità, all'efficienza energetica e al contributo alla decarbonizzazione.
10. Dovranno inoltre essere prodotti gli elaborati di progetto necessari alla Verifica di assoggettabilità al procedimento di VIA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del D.lgs 152/2006 e D.M. 52/2015 presso il soggetto competente, al fine di determina le fasi autorizzative successive.
11. Gli elaborati di progetto sono quelli richiesti per l'esame del Progetto in sede di Conferenza dei Servizi Preliminare di cui all'art.14 c.3 della legge 241/90 smi, al fine di verificare, prima dell'istanza, le condizioni per ottenere pareri intese e nulla osta occorrenti all'approvazione del progetto stesso.
12. La stazione appaltante si riserva la possibilità di richiedere la fornitura dei servizi opzionali per le integrazioni necessarie al recepimento delle prescrizioni rese in sede di *Conferenza dei Servizi Preliminare*, al fine di garantire la rispondenza del progetto aggiornato ai requisiti di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016, necessari ad acquisire le autorizzazioni di legge.
L'esecuzione del servizio deve essere effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi: trova sempre applicazione l'art.1374 del codice civile.
13. L'appalto oggetto del presente capitolato è finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile sul Fondo Progettazione Opere Prioritarie per un importo di € 892.953,000 con decreto direttoriali M_INF.EDIL RU. 16309 del 06/12/2021.
14. Le modalità e i termini del finanziamento sono disciplinati dal decreto MIMS n.215 del 19 maggio 2021 e dal decreto Direttoriale n. 6785 dell'11 giugno 2021 aggiornato nei termini dal successivo decreto direttoriale M_INF.EDIL RU. 10058 del 20/07/2022.

Articolo 2. Quadro di riferimento

Si forniscono di seguito elementi e informazioni di contesto utili a comprendere la genesi del progetto, le ragioni che ne hanno motivato lo sviluppo ed il contesto in cui si viene a collocare.

Tali informazioni sono fornite, a titolo non esaustivo, per agevolare la comprensione della natura e complessità dell'intervento e dei fabbisogni che si intendono soddisfare.

¹ Si veda: <https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2021-08/Linee%20Guida%20PFTE.pdf>



Premessa

La città di Roma presenta una rete di trasporto pubblico urbano da efficientare, di buon livello nelle aree centrali, che va completata con sistemi tramviari al fine di contemperare le esigenze realizzative con quelle di rapida realizzazione.

Esso dovrà essere integrato da altri modi sostenibili, quale ciclabilità e pedonalità, sostenuti da adeguata infrastrutturazione e servizi nei principali nodi di scambio, ove possibile creando hub multimodali, cioè punti di scambio dove sarà possibile accedere non solo ai servizi tradizionali, ma anche a tutte le forme di mobilità condivisa.

Viceversa, lo sviluppo urbanistico degli ultimi dieci anni, che ha teso ad amplificare la separazione funzionale fra “centro urbano” ed hinterland residenziale rende difficile in quest’ultime aree lo sviluppo di servizi di trasporto pubblico locale di qualità, creando fenomeni di congestione stradale, con conseguente peggioramento del servizio per gli utenti e aumento dei costi di esercizio.

La soluzione è l’effettiva applicazione dell’intermodalità, con miglioramento delle connessioni stradali verso i principali nodi del TPL, aumento delle dotazioni di parcheggi di scambio in area possibilmente appena interna al Grande Raccordo Anulare comunque non oltre la cosiddetta “Area Verde”, attestati nei principali nodi del trasporto pubblico e con capacità adeguata a soddisfare la domanda.

Al funzionamento di tale modello sarà necessario lo sviluppo di soluzioni di trasporto pubblico di qualità con corridoi dedicati e tramvie in grado di assicurare un effetto tangenziale interno da favorire la distribuzione degli utenti in maniera realmente competitiva con il mezzo privato. (fonte: ROMA Piano Urbano della Mobilità Sostenibile -Documento PUMS volume 2 i cui documenti sono consultabili al sito dedicato del Comune di ROMA).

Il PUMS ha la finalità dichiarata di sviluppare una visione di sistema della mobilità urbana e metropolitana in collegamento con i piani urbanistici comunali e di Area Vasta. Detto Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) è lo strumento strategico che orienta la mobilità per un orizzonte temporale di 10 anni e che produce **Scenari di Piano** elaborati sulla base di **Scenari di Riferimento** e proiettati verso gli **Scenari Tendenziali**.

Lo **Scenario di Piano** prevede infatti un cronoprogramma degli interventi da attuare a breve termine (5 anni) e a lungo termine (10 anni), nonché una stima dei relativi costi di realizzazione e delle possibili coperture finanziarie, e l’elenco degli interventi prioritari in relazione ai finanziamenti disponibili

La proposta del Corridoio Anagnina – Ciampino Aeroporto è stata inserita nello scenario di Piano Tendenziale definitivo del PUMS del Comune di Roma, adottato in data 2 agosto 2019, con la seguente codifica funzionale:


- **Scenario tendenziale: corridoio M3-26 Corridoio Anagnina - – Lucrezia Romana - Stazione Capannelle – Ciampino Aeroporto.**

Detto corridoio interessa un’area di studio costituita da un quadrilatero di circa 30 km² compreso tra il capolinea Anagnina della linea A della metropolitana di Roma, via Tuscolana, la ferrovia Roma-Napoli via Cassino, la zona industriale Appia Nuova di Ciampino, la via Appia Nuova e via delle Capannelle.



La popolazione ivi residente allo 01/01/2022 (fonte Istat/Comune di Roma) è di circa di 80 mila abitanti ed una presenza di addetti pari a circa 48 mila unità, di cui l’Aeroporto di Ciampino è nodo generatore e al contempo nodo attrattivo.

Segue stralcio della Tav.5.3.5. Rev 01 del maggio 2019 di cui al PUMS di ROMA Capitale - Sviluppo della Mobilità Collettiva – Rete del Trasporto Pubblico – Scenario Tendenziale Definitivo, con evidenza del corridoio di mobilità in argomento.



L’aeroporto di Ciampino, quale parte essenziale del progetto, a seguito del Giubileo del 2000 ha visto stabilizzarsi il ruolo di city-airport, per circa 6 milioni di passeggeri all’anno, e con particolare riferimento ai servizi turistici low cost.

Per il 2022 l’analisi dei dati sul semestre dell’anno rivela un dato tendenziale di 3,5 milioni di passeggeri circa, pur se il trasporto aereo sembra destinato ad un radicale cambiamento rispetto al periodo precedente, per effetto del riesame dei contratti nazionali di categoria, l’aumento del costo dei carburanti e della tassazione, con una concreta possibilità di ridimensionamento dei voli a basso costo.



Ciò premesso – tale scenario va investigato e approfondito in sinergia con la pianificazione in atto da parte del gestore ADR che vede per l'aeroporto di Ciampino un ruolo di supporto all'aeroporto di Fiumicino come city-airport al 2030, da approfondire per lo scenario di medio lungo periodo.

Articolo 3. Strategia e obiettivi del “Corridoio”

Il **Corridoio** ha l'obiettivo di realizzare una nuova linea di trasporto rapido di massa dal nodo intermodale di Anagnina, verso l'aeroporto di Ciampino passando per l'area urbana di Morena e Ciampino e, al contempo un nuovo grande hub intermodale di livello metropolitano che metta a sistema il terminale della linea di progetto, la stazione FS di Ciampino e l'aerostazione attraverso la realizzazione di un collegamento ettometrico dedicato.

A corredo del quadro di riferimento del corridoio seguono le seguenti considerazioni di carattere generale che potranno aiutare la comprensione del contesto, pur non costituendo indicazione progettuale di riferimento. Questa deve infatti scaturire da un'approfondita valutazione del contesto, dalla domanda di mobilità e da un attento studio del Piano Urbano di Mobilità della città di Roma, che identifica gli obiettivi da raggiungere e le modalità per farlo.

L'opzione di riferimento prevede la realizzazione del collegamento come corridoio di mobilità con tecnologia intermedia ovvero da valutarsi in termini di idoneità tecnica e funzionale tra **tranvia, filovia o busvia elettrica**.

Il relativo tracciato prevedrebbe l'uscita lato nordovest del piazzale della stazione Anagnina della linea A della metropolitana e prosecuzione in affiancamento alla via Tuscolana con svolta al binario di accesso al deposito di Osteria del Curato, sempre della metropolitana, per poi raggiungere l'Aeroporto di Ciampino.

Complessa risulta invece l'alternativa della realizzazione del corridoio mediante prolungamento della **linea A della metropolitana** di Roma, sempre in direzione dell'Aeroporto, tecnicamente difficoltosa nel contesto attraversato e economicamente onerosa, ma meritevole di valutazione nell'analisi comparativa richiesta.

A titolo indicativo e non esaustivo, si descrivono qui alcune componenti ulteriori di scenario volte a completare la conoscenza e la complessità del contesto.

Non si esclude, come componente del corridoio di progetto, il collegamento tra la stazione di Ciampino e l'Aerostazione a mezzo di un sistema ettometrico tipo people mover, secondo standard adottati da diverse capitali europee, qualora necessario a garanzia della piena efficienza del collegamento.

Deve peraltro considerarsi che, fino al 2013, l'aeroporto di Ciampino conservava lo status di struttura militare aperta al traffico civile. Da allora lo status è stato variato in civile a tutti gli effetti ma parti del sedime aeroportuale continuano ad essere in uso all'Aeronautica Militare e di aeromobili di stato.

L'insistenza di queste aree rende complesso – per ragioni di sicurezza - la costruzione di opere di sottoattraversamento dell'impianto, Ne consegue che le uniche alternative di tracciato possibili prevedono il passaggio in adiacenza al perimetro aeroportuale dal lato nord oppure dal lato sud.

Si noti che, anche se la scelta definitiva sul tracciato del corridoio dovesse cadere su alternative che ne prevedono l'attestamento diretto lato Aerostazione, ovvero con transito in adiacenza alla SS7 via Appia e all'Ippodromo delle Capannelle, si dovrà esaminare la connessione con la stazione di Ciampino, al fine di assicurare il collegamento diretto necessario alla richiesta intermodalità integrata con il servizio ferroviario regionale.



Costo stimato dell'intervento

Il costo totale stimato per opere e impianti e materiale rotabile pari a euro 178.014.726,54.

Quadro Programmatico

La proposta, come noto, è stata inserita nello scenario di PUMS della città di Roma, adottato il 2 agosto 2019.

Con memoria n.62 del 17 agosto 2021 la Giunta Capitolina, nelle more delle misure di attuazione del PUMS, ha dato incarico per l'avvio delle attività di realizzazione dello scenario tendenziale ovvero degli interventi ricompresi e di individuarne il cronoprogramma di attuazione in sede di prossimo aggiornamento del piano.

Al riguardo è opportuno sottolineare che gli interventi intercomunali, quali quello in oggetto, sono inseriti dal PUMS di Roma Capitale nello Scenario Tendenziale, in quanto afferenti – anche in termini di risorse – al redigendo PUMS della Città metropolitana di Roma Capitale, che avrà il compito di omogeneizzare gli interventi previsti dal PUMS comunale con quelli previsti da quello metropolitano.



Il proposto studio dovrà quindi sviluppare, tra le altre cose, una attenta analisi comparativa delle possibili tecnologie da adottare sul corridoio sia in termini di benefici trasportistici che di interazione con il territorio in ottica di Transit-Oriented Development.

Articolo 4. Caratteristiche tecnologiche dell'intervento

Le caratteristiche tecniche saranno funzione della soluzione tecnologica prescelta in quanto maggiormente vantaggiosa, sulla base di una analisi comparativa delle possibili alternative tecnologiche e di tracciato.

Sono infatti da considerare diverse iniziative in atto tra le quali:

- 1) La **Chiusura dell'Anello ferroviario**. il 10 luglio 2018 con Delibera della Giunta Capitolina n° 134 è stato approvato il testo di un nuovo Verbale d'Intesa denominato “Verbale d'Intesa tra Roma Capitale, RFI SpA e FS Sistemi urbani s.r.l. per la definizione e sottoscrizione degli interventi da realizzare all'interno del Nodo ferroviario di Roma finalizzati al potenziamento del sistema ferroviario metropolitano e regionale ed alla riqualificazione delle aree ferroviarie dismesse”.

Tale verbale contiene numerosi interventi che sono stati inclusi nello Scenario di PUMS, e che consentiranno di potenziare ulteriormente la natura metropolitana dei servizi ferroviari, con ricadute dirette sulla linea Ciampino– Casilina, interessata da intervento di quadruplicamento Ciampino – Capannelle e Capannelle – Casilina con l'obiettivo di consentire ai servizi FL7 e FL8 di immettersi sull'anello ferroviario senza interferenze con le altre linee, e scambiare con il resto del TPL).

La Chiusura dell'Anello Ferroviario Nord che, insieme al quadruplicamento Ciampino - Capannelle – Casilina rappresenta una vera e propria svolta per la pianificazione di servizi ferroviari di tipo metropolitano, in grado di offrire maggiore elasticità nella diversificazione dei servizi, aumentando i gradi di libertà del sistema.

- 2) Il **potenziamento del servizio tranviario** espressamente previsto nello scenario di Riferimento del Piano Urbano di Mobilità sostenibile. (fonte PUMS ROMA vol.2). Infatti, promuovere oggi il tram, significa non ripetere l'errore che fu commesso a partire dagli anni Sessanta del Novecento quando il tram fu ingiustamente ritenuto un sistema di trasporto obsoleto e ormai sorpassato.

In quegli anni si procedette ad emettere un verdetto di condanna del sistema tranviario, che comportò una massiccia dismissione delle reti esistenti. A quasi settant'anni di distanza, il tram è considerato senza dubbio una delle tecnologie di trasporto più efficienti, se affiancata ad un uso efficace. La pianificazione di una rete di trasporto non può esimersi dalle leggi di mercato: questo significa studiare attentamente la domanda di trasporto sia in termini quantitativi che tipologici per effettuare la scelta migliore della tecnologia da adottare senza sprechi economici in termini di oneri di costruzione e mantenimento in esercizio.

Influente nel progetto in argomento sarà la **• Linea 10**: nuova tangenziale tramviaria esterna, dal nodo di Ponte Mammolo a piazza di Cinecittà, intersecando 5 diametrali di penetrazione verso il centro della città: la linea B, la linea FL2, la nuova linea 4, la linea Termini-Tor Vergata, la linea A.



Da Cinecittà la linea procederà infatti verso l’Appia Antica e il Parco degli Acquadotti con nodo di scambio ad una nuova stazione ferroviaria sulla linea Roma-Ciampino.

Dovrà essere anche valutata la possibilità di impiegare **tecnologie innovative** di monitoraggio del corridoio e della mobilità mediante impiego di sensori/telecamere intelligenti di identificazione della densità d’uso (o equivalenti), volte ad ottimizzare la domanda e l’offerta migliorando l’accessibilità al sistema di collegamento, mediante **App** o servizi innovativi per l’utenza.

Analogamente andrà esplorata e proposta l’introduzione di soluzioni e tecnologie innovative, disponibili oggi in ambiente **Smart City e Smart Road**, la cui domanda è in costante crescita rispetto all’integrazione con modalità di trasporto diverse.

Dovrà infatti essere valutata l’esigenza di disporre di colonnine di alimentazione elettrica, punti multifunzione a servizio delle utenze dolci, ovvero di un approccio globale ove l’infrastruttura veicola potenzialità e soluzioni innovative. Tutti dati di riferimento per l’adozione di soluzioni e tecnologie devono trovare riscontro nel redigendo studio trasportistico, il quale deve mettere in relazione i dati del traffico e della mobilità con le prestazioni che l’intervento intende soddisfare.

Articolo 5. Le Fasi di redazione del PTFE.

Due sono gli elementi che consentono di pervenire alla completa redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indispensabili all’individuazione dell’intervento infrastrutturale con riguardo al rapporto tra assetto geometrico-spaziale dell’infrastruttura, componenti ambientali e matrice territoriale:

- “**COSA**” debba essere progettato in un quadro di promozione dello sviluppo sostenibile;
- “**COME**” pervenire ad una efficiente progettazione dell’opera individuata, tenendo conto della sostenibilità dell’opera stessa lungo l’intero ciclo di vita

Pertanto, come descritto all’art. 1 del presente capitolato, la redazione del **Progetto di Fattibilità Tecnico Economica** del Corridoio avverrà secondo le modalità indicate nelle corrispondenti **Linee Guida** redatte dal MIMS e approvate con Voto 66 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il 29 luglio 2021, con l’integrazione di una fase preliminare di programmazione, necessaria alla gestione del contratto che presenta specifiche complessità.

Il **Progetto di Fattibilità Tecnico Economica** sarà sottoposto, per importanza e competenza, all’esame del **Sindaco Metropolitano** per il successivo inserimento nel programma triennale di esecuzione delle opere e relativo percorso procedurale approvativo.

Le fasi per l’esecuzione della prestazione saranno quindi le seguenti:

Fase 0: di redazione di un **Piano Operativo di dettaglio** corredato da una **Relazione metodologica e Piano di Indagine (RM-PI)** quale strumento organizzativo delle molteplici attività necessarie.

Fase 1: di definizione e aggiornamento del quadro esigenziale per la redazione dello **Studio Trasportistico**, dell’analisi comparativa delle alternative progettuali di cui al **documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP)** per la scelta dell’alternativa “preferibile”, dell’Analisi Costi Benefici, etc.

Fase 2: di redazione del nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica (**PFTE**) dell’alternativa progettuale “preferibile” illustrata nel DOCFAP, incluso la procedura di



assoggettabilità al procedimento di VIA a VIA (art 19 TUA 152/2006) e D.M. 52/2015 e della **Conferenza dei Servizi Preliminare** (art 14 c.3 L.241/90)

Vediamo nel dettaglio i contenuti di ciascuna fase.

FASE 0: PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

In tale fase, preliminare all'avvio delle attività, e subito dopo la firma del contratto, l'appaltatore deve redigere un **Piano Operativo di dettaglio** che espliciti il programma **temporale** di tutte le attività da eseguire e le relative modalità operative.

L'appaltatore, sulla base della proposta presentata in fase di gara, potrà integrarla al fine di migliorare aspetti eventualmente carenti, una volta eseguita un'analisi della documentazione disponibile, la ricerca, il reperimento e l'analisi di ogni ulteriore documentazione attinente.

Detto **Piano Operativo**, relativo alla tempistica, sarà corredato da una **Relazione metodologica e Piano di Indagine (RM-PI)** contenente la descrizione dettagliata delle verifiche e delle indagini necessarie per il raggiungimento del grado di conoscenza richiesto dal Progetto.

Tale piano operativo e la relativa relazione saranno approvati dal **Responsabile del Procedimento** per poter essere avviati all'esecuzione.

FASE 1: Individuazione dell'intervento infrastrutturale

Tale fase, prodromica alla redazione del PFTE, è fondamentale per il riesame del contesto in cui si incardina il progetto, e deve assicurare un quadro tecnico conoscitivo completo per la redazione del progetto stesso, come di seguito rappresentato.

- **Analisi ex-ante e ricostruzione del Quadro Esigenziale** dei fabbisogni correlati ad obiettivi e indicatori quantitativi di prestazione. Come previsto nel Codice degli Appalti, il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) comprende l'analisi quantitativa dei fabbisogni per la collettività, da porre a base dell'intervento e indirizzare la fase successiva. In generale, il quadro esigenziale dovrà contenere:
 - a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, con riferimento a quanto indicato all'articolo 23, comma 1 del Codice degli Appalti. Agli obiettivi generali saranno associati specifici indicatori di risultato (con relativa indicazione delle fonti di verifica);
 - b) i fabbisogni della collettività (residenti locali e visitatori esterni), alla quale l'intervento è destinato;
 - c) le esigenze qualitative e quantitative dell'amministrazione committente che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento;
 - d) l'indicazione, qualora ne sussistano le condizioni, delle alternative progettuali da individuare e analizzare nello specifico documento (DOCFAP) di Fattibilità delle Alternative Progettuali.
- **Studio trasportistico e stima degli impatti**

La valutazione trasportistica ha come obiettivo quello di fornire la giustificazione dell'intervento proposto, prodromica alla valutazione socio-economica necessaria. A tal fine, la proposta dovrà soffermarsi sulla definizione degli scenari di riferimento e di progetto, descrivere la metodologia



di analisi e previsione della mobilità attuale e futura nell’area di studio e, infine, quantificare la tipologia e la quantità di servizi offerti e la loro domanda sulla rete di trasporto multi-modale.

L’analisi della domanda di mobilità per le diverse modalità (ciclo-pedonale, trasporto privato e trasporto pubblico collettivo gomma/ferro) dovrà esser condotta con un modello di trasporto implementato, calibrato e validato **con l’ausilio di indagini e conteggi di traffico** per l’area di studio - ovvero l’area da individuare in cui si stima che saranno esauriti gli impatti delle infrastrutture del corridoio. Il modello validato per lo stato attuale, dovrà essere aggiornato per modellizzare domanda e offerta degli scenari tendenziali di riferimento, sia senza che in presenza dell’opera, verosimilmente traggurati al 2027-2080.

In particolare dovrà essere stimata la domanda futura in relazione alla previsione dello scenario demografico e macro-economico all’orizzonte temporale di analisi tenendo conto degli scenari di sviluppo territoriale (ad esempio nuovo porto commerciale, aree di espansione urbanistica, ect.).

L’obiettivo della simulazione della domanda, nello scenario attuale e tendenziale, è di evidenziare con un approccio sistemico le criticità generate dall’interazione della domanda e dell’offerta comparandole agli impatti prodotti dalle alternative progettuali.

Particolare attenzione sarà necessaria nella valutazione delle caratteristiche tecniche, naturali e di antropizzazione del territorio nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica ed a archeologica).

Le alternative progettuali dovranno prevedere oltre alle soluzioni tecnologiche alternative anche la definizione del servizio di TPL sulle nuove infrastrutture e l’implementazione di servizi di adduzione al nuovo servizio rapido di massa.

Gli impatti delle diverse alternative di Piano saranno stimati tramite la simulazione dell’interazione della domanda OD sulla rete di progetto al fine di comparare la simulazione dei flussi con quelli dello scenario tendenziale e di progetto (share modale, ambientale, economici, tempi risparmiati, ricavi da tariffe, ect);

- **Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP)**

Il DOCFAP sviluppa un confronto comparato tra alternative progettuali le quali perseguono i traggurati obiettivi, e possono indicativamente riguardare, la localizzazione dell’intervento, scelte modali e le alternative di tracciato, le alternative di approvvigionamento delle risorse e/o gli interventi per migliorare l’efficienza delle reti di distribuzione. Le soluzioni prescelte nella fase della comparazione devono essere sottoposte ad Analisi Costi/Benefici.

Il DOCFAP sarà allegato al PFTE per dare testimonianza e tracciabilità al processo decisionale e agli strumenti metodologici adottati.

- **ANALISI COSTI BENEFICI**

L’analisi costi benefici (**ACB**) è il principale strumento metodologico a supporto della scelta tra alternative progettuali, e dovrà essere redatta secondo le “Linee Guida per la Valutazione degli Investimenti in Opere Pubbliche”, emanate con il Decreto del MIMS del 2017 n.300 e successive modifiche e integrazioni, cui si rimanda integralmente.

Si richiamando a titolo di esempio l’importanza di fare riferimento ai vantaggi ottenibili e a quelli che non potranno essere raggiunti, come:

- Risparmi di tempo per gli utenti del progetto.



- Riduzione della congestione sulla rete stradale.
- Riduzione dell'incidentalità da trasporto di passeggeri e merci
- Riduzione delle emissioni inquinanti e acustiche da trasporto di passeggeri e merci.
- Riduzione delle emissioni di gas clima alteranti da trasporto di passeggeri e merci che concorrono al riscaldamento globale.

L'analisi dovrà valutare a fronte dell'investimento richiesto, la sostenibilità economica ed ambientale dell'intervento per l'intera vita dell'opera stessa.

A valle di tale analisi costi benefici, l'appaltatore formula alla Città Metropolitana di Roma Capitale una proposta su quale soluzione presenta il miglior rapporto beneficio/costo, in relazione alle esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire, soluzione che dovrà essere verificata e dichiarata dai progettisti in coerenza col PUMS metropolitano, e condivisa con documentazione a supporto, prima dell'avvio della redazione del Progetto di Fattibilità tecnico Economica.

FASE 2: Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica PFTE

Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica PFTE per la realizzazione del “Corridoio Anagnina Ciampino Aeroporto – Collegamento Stazione FS Ciampino – Aerostazione e Hub Intermodale “Porta dei Castelli”, dovrà essere redatto ai sensi dell'art. 17 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

Dovranno essere debitamente osservati anche gli standard indicati dalle **Linee Guida** emesse dal Ministero dell'Infrastrutture della Mobilità Sostenibile per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108).

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in relazione alla dimensione e alla tipologia dell'intervento è, in generale, composto dai seguenti elaborati minimi:

- relazione generale;
- **studio trasportistico** della domanda prevista e scenario di riferimento;
- documento di fattibilità delle alternative progettuali (**DOCFAP**) sulla base dell'analisi trasportistica eseguita;
- analisi costi benefici (**ACB**) a supporto della scelta tra alternative progettuali;
- relazione Tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
- relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, completa di tutte le verifiche dirette e indirette necessarie;
- studio di Prefattibilità Ambientale ai sensi degli art.19 DLgs 152/06 e e D.M. 52/2015, necessario per la **verifica di assoggettabilità a VIA**;
- studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera (art. 17 c. 1 lett. d DPR 207/2010), corredata da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - storiche, archeologiche, ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche - e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati, atti a pervenire ad una completa caratterizzazione tecnica del territorio e delle aree impegnate;
- **rilievi** e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti;
- **planimetria generale** (art. 17 c. 1 lett. e) DPR 207/2010);



- **elaborati grafici** (art. 21 DPR 207/2010) in numero e scala adeguati e debitamente quotati per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare (quali, a titolo non esaustivo: interventi stradali, alle fermate e Centri di Mobilità, depositi, collegamenti pedonali e ciclabili, sosta, impianti e sottoservizi, ecc.) questo sia delle opere puntali sia delle opere a rete.
In particolare sono previsti elaborati relativi alle indagini e studi preliminari quali carta e sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche in scala non inferiore a 1:10.000/1.000, planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000, sezioni geotecniche in scala non inferiore a 1:5.000/500, carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000, planimetria delle interferenze in scala non inferiore a 1:10.000, corografia in scala non inferiore a 1:25.000);
- **computo estimativo dell'opera**
comprensivo dei costi d'esercizio in accordo con le indicazioni delle “Linee Guida per la Valutazione degli Investimenti in Opere Pubbliche”.
- **relazione di coerenza con il PUMS** e i fabbisogni espressi;
- **cronoprogramma**;
- **Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)**, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.Lg.vo 81/08 e smi, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza;
- piano particellare delle eventuali aree espropriande o da acquisire
- schema di contratto e capitolato speciale d'appalto.

Il PFTE dovrà tenere conto delle caratteristiche orografiche e morfologiche dei luoghi, limitando le modifiche del naturale andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di suolo e i movimenti terra) salvaguardando l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua (naturali e artificiali) interferiti, l'idrogeologia del sottosuolo e la stabilità geotecnica delle aree attraversate.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla:

- compatibilità ecologica della proposta progettuale privilegiando l'utilizzo di tecniche e materiali a basso impatto ambientale;
- adozione di provvedimenti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;
- adozione di principi di progettazione bioclimatica e di “sistemi passivi” che consentano di ridurre il ricorso a sistemi ed impianti meccanici “energivori”;
- reimpiego dei materiali di scavo (nella qualità di sottoprodotti e/o per interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica;
- valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di “fine vita”;
- ispezionabilità e manutenibilità delle opere;
- adattabilità dell'opera rispetto ai potenziali sviluppi tecnologici futuri, con particolare attenzione ai temi della resilienza e della sostenibilità ambientale e sociale.



Per rispondere a quanto sopra il PFTE dovrà essere eseguito sulla base di **dati informazioni e indagini geologiche geotecniche, ambientali, e storico-archeologiche** condotte o da condurre lungo il corridoio medesimo, al fine di disporre di un quadro corrispondente al grado di progettazione richiesto.

Ciò avvalendosi anche delle indagini condotte sul territorio da Amministrazioni o altri enti, i cui risultati restituiscano un quadro esaustivo della situazione geomorfologica lungo il corridoio di progetto con particolare riferimento alla viabilità esistente e di quella eventualmente.

Il corrispettivo offerto deve pertanto intendersi inclusivo di tutte le spese - comprese quelle relative all'esecuzione dei sopralluoghi, compensi a vacanza e i rimborsi - relative alla ricerca ed analisi della documentazione esistente, delle informazioni geologiche-geofisiche per la caratterizzazione dei terreni di sedime richiesti dalle normative statali e regionali vigenti, e quant'altro necessario per dare la prestazione perfettamente compiuta.

Quanto sopra compreso l'espletamento delle eventuali pratiche amministrative presso gli Enti preposti e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico.

Inoltre il PFTE dovrà essere predisposto al fine di assicurare la completezza di tutto il materiale tecnico e relativi documenti, necessari per dare corso ai seguenti iter procedurali:

VIA/VAS - Verifica di assoggettabilità alla VIA

Secondo quanto previsto all'art.2 lettera f) dell'allegato 1 del DM del 04/08/17, il PUMS nel quale ricade il presente intervento, risulta già soggetto a procedura VAS, con procedimento proprio.

Ne consegue il PFTE oggetto del presente capitolato, in quanto endoprocedimento del citato PUMS, include la redazione dei documenti autoportanti, previsti dalla normativa ambientale necessari allo svolgimento della **Verifica di assoggettabilità a VIA del Corridoio**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del D.lgs 152/2006 e D.M. 52/2015, da attivare a cura proponente contestualmente all'indizione della conferenza di servizi istruttoria.

CONFERENZA DEI SERVIZI

Esame del Progetto in sede di **Conferenza dei Servizi Preliminare** di cui all'art.14 c.3 della legge 241/90 s.m.i, al fine di verificare, prima della presentazione del progetto in conferenza dei servizi decisoria, le condizioni per ottenere pareri intesi e nulla osta occorrenti all'approvazione efficace del progetto medesimo.

PRESENTAZIONE AGLI STAKEHOLDERS

Per la presentazione a tutte le parti interessate, il PFTE dovrà includere il materiale occorrente per il confronto, la partecipazione degli stakeholder (quali presentazioni PowerPoint contenenti sintesi dei dati di analisi e di progetto, rendering dei luoghi più significativi, relazioni, tavole, report di sintesi incontri pubblici, ecc.) ed in particolare:

- **Sintesi divulgativa completa** contenente i principali contenuti e risultati del progetto, gli interventi proposti, i costi ed i tempi di realizzazione, la



riorganizzazione del servizio, etc

SERVIZIO OPZIONALE

La stazione appaltante si riserva la possibilità, al termine dei passaggi precedenti, di richiedere la fornitura dei servizi opzionali per le integrazioni necessarie al recepimento delle prescrizioni rese in sede di **Conferenza dei Servizi Preliminare**, al fine di garantire la rispondenza del progetto aggiornato ai requisiti di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016, necessari ad acquisire tutte le autorizzazioni di legge.

Tale attività è accessoria e separata dalle precedenti.

Articolo 6. Quadro economico del contratto.

Le voci di tariffa utili con la descrizione delle singole prestazioni e quelle ad esse riconducibili, sono dedotte dal D.M. 17/06/2016 e sono le seguenti:

CODICE	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	PAR. Q
QbI.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici.	0.08
QbI.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0.01
QbI.03	Piano particellare preliminare delle aree	0.02
QbI.04	Piano economico e finanziario di massima	0.03
QbI.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e schema di contratto.	0.07
QbI.06	Relazione geotecnica	0.03
QbI.07	Relazione idrologica	0.015
QbI.08	Relazione Idraulica	0.015
QbI.09	Relazione sismica e sulle strutture	0.015
QbI.10	Relazione archeologica	0.015



QbI.11	Relazione geologica e di modellazione sismica: (QbI.11: S03/S04) - Fino a 250.000,00 € QbI.11 = 0.068 - Sull'ecc. fino a 500.000,00 € QbI.11 = 0.058 - Sull'ecc. fino a 1.000.000,00 € QbI.11 = 0.047 - Sull'ecc. fino a 2.500.000,00 € QbI.11 = 0.034 - Sull'ecc. fino a 10.000.000,00 € QbI.11 = 0.019 - Sull'eccedenza QbI.11 = 0.018	
QbI.12	Progettazione integrale e coordinata	0.020
QbI.13	Studio di inserimento urbanistico	0.030
QbI.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0.010
QbI.17	Studi di prefattibilità ambientale. - Fino a 5.000.000,00 € QbI.11 = 0.035 - Sull'ecc. fino a 20.000.000,00 € QbI.11 = 0.020 - Sull'eccedenza € QbI.11 = 0.008	
QbI.18	Piano di Monitoraggio ambientale. - Fino a 5.000.000,00 € QbI.11 = 0.020 - Sull'ecc. fino a 20.000.000,00 € QbI.11 = 0.010 - Sull'eccedenza € QbI.11 = 0.005	

Il compenso economico di eventuali dipendenti o collaboratori rimarrà a esclusivo carico e responsabilità dell'appaltatore e per la loro attività nulla sarà dovuto da parte della S.A.

Nessun altro compenso potrà essere richiesto alla S.A., a qualunque titolo, per le prestazioni professionali di cui al presente incarico professionale.

Si precisa che, i rilievi e le elaborazioni relativi alla componente geologica dovranno necessariamente essere svolti da geologi abilitati, e i relativi oneri economici sono ricompresi nella somma assegnata per lo svolgimento delle verifiche tecniche in oggetto.

L'ammontare globale dell'appalto è pari ad € 829.953,00 (ottocentoventinovenovecentocinquante/00) di cui € 15.000,00 (quindicimila/00) per costi della sicurezza legati ai rischi da interferenze non soggetti a ribasso d'asta, comprensivi di somme a disposizione dell'amministrazione, spese e oneri e contributi previdenziali professionali e IVA al 22%, come da seguente quadro economico.



A - Corrispettivo professionale	A - Corrispettivo professionale		Euro
	a.1	Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (compreso ogni oneri di studio rilievi e approfondimenti) FASE 1	€ 228.474,20
	a.2	Progetto di Fattibilità Tecnico Economica FASE 2 Inclusa procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA e CdS preliminare art.14 c.3 L.241/90	€ 342.711,30
	a.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.000,00
	a.4	Servizio Opzionale Recepimento Osservazioni Post - Conferenza dei Servizi	€ 20.000,00
	Totale corrispettivo a base d'asta		€ 606.185,50
B. Somme a disposizione	B - Somme a disposizione		
	b.1	CNPAIA (4% su A)	€ 24.247,42
	b.2	Incentivi per funzioni tecniche (2% di A) (art. 113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016)	€ 12.123,71
	b.3	IVA (22% su A e b1)	€ 138.695,24
	b.4	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, e di supporto al Responsabile del Procedimento (pari al 7.5%)	€ 48.701,13
Totale somme a disposizione		€ 223.767,50	
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 829.953,00	

CAPO 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Articolo 7. Disciplina Normativa dell'appalto

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dalle disposizioni previste dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare tecnico, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

Articolo 8. Gruppo di Progettazione

1. L'appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione della stazione appaltante, per tutta la durata del servizio, il Gruppo di progettazione offerto in sede di gara. Dal momento della consegna dell'offerta, secondo le modalità di cui al disciplinare di gara, e per tutto lo svolgimento dell'incarico non sono ammesse variazioni nella composizione del gruppo di progettazione offerto, salvo i casi previsti dalla legge. Le variazioni dovranno, in ogni caso, essere autorizzate dalla stazione appaltante previa tempestiva presentazione da parte dell'appaltatore di motivata richiesta e i tecnici facenti parte del gruppo di progettazione offerto potranno essere sostituiti esclusivamente da tecnici con comprovata esperienza e



professionalità analoga o superiore.

2. Il Gruppo di progettazione, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, è composto da professionisti in possesso dei titoli ed iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, come anche specificati ai sensi del D.M. n. 263/2016, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della Domanda di partecipazione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
3. Ai fini di quanto sopra, a pena di esclusione, il Gruppo di progettazione dovrà includere almeno le figure professionali di seguito riportate, fermo restando che **un singolo professionista potrà essere responsabile anche di più prestazioni specialistiche** tra quelle riconducibili alle figure seguenti:
 - 3.1. progettista di sistemi tranviari;
 - 3.2. esperto in studi trasportistici;
 - 3.3. esperto in redazione di piani economici finanziari e di gestione d'infrastrutture di trasporto;
 - 3.4. progettista architettonico/paesaggistico e dell'inserimento urbanistico;
 - 3.5. progettista delle opere strutturali;
 - 3.6. progettista di sovrastrutture tranviarie;
 - 3.7. progettista degli impianti di trazione elettrica;
 - 3.8. progettista degli impianti tecnologici (informatica, automazione, telecomunicazioni);
 - 3.9. progettista delle opere idrauliche;
 - 3.10. esperto in studi di impatto ambientale;
 - 3.11. geologo;
 - 3.12. esperto in valutazioni sull'interesse archeologico dei siti;
 - 3.13. esperto in acustica;
 - 3.14. esperto in problematiche relative alla sicurezza;
 - 3.15. progettista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice degli Appalti.
4. Ai sensi del D.M. n. 263/2016 è richiesto il possesso, in capo ai componenti del Gruppo di progettazione, dei necessari titoli di Progetto e/o professionali e dell'iscrizione ai rispettivi albi professionali. In particolare:
 - i tecnici Responsabili delle singole prestazioni specialistiche, di cui ai punti da 1 a 10 dell'elenco sopra riportato, dovranno, in funzione della prestazione da rendere, essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività specialistica relativa, ovvero per le attività che non richiedono il possesso di laurea essere in possesso di diploma di geometra o di attinente diploma tecnico; i tecnici dovranno inoltre essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti;
 - il “geologo”, di cui al p.to 11, dovrà essere iscritto all'Ordine dei Geologi;
 - l'“esperto in valutazioni sull'interesse archeologico dei siti”, di cui al p.to 12, dovrà essere iscritto nell'elenco di cui all'art. 25, comma 2 del D.lgs. 50/2016 ovvero iscritto nell'Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di gara



- pubblica del MiBACT, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 20 marzo 2009 n. 60;
- l'“esperto in acustica”, di cui al p.to 13, dovrà essere un tecnico competente ai sensi della Legge Quadro n. 447/95 ed iscritto al relativo Albo;
 - l'“esperto in problematiche relative alla sicurezza”, di cui al p.to 14, dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.Lgs 81/2008;
 - il progettista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche sarà uno dei professionisti di cui ai numeri da 1. a 14. E dunque in possesso dei titoli e dell'iscrizione all'albo come sopra individuati.
- 5.** I suddetti professionisti possono essere sia componenti di un raggruppamento temporaneo, sia soci/associati di società di professionisti/associazioni tra professionisti, sia dipendenti/collaboratori dei concorrenti. La comprova dei predetti requisiti è fornita all'atto dell'aggiudicazione mediante estratto delle consultazioni dei rispettivi Albi professionali e/o tramite pertinenti certificazioni.
- 6.** Ai sensi dell'art.4 del DM 263/2016, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, i cui requisiti non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione.

Articolo 9. Comitato Tecnico Scientifico e verifica intermedia della progettazione

1. La stazione appaltante si riserva la possibilità di nominare un Comitato tecnico scientifico a supporto del RUP, al fine supervisionare ed indirizzare la progettazione riguardo in particolare i temi della tutela del paesaggio, dei beni culturali e archeologici, dell'inserimento urbano dell'infrastruttura e della progettazione di infrastrutture su rotaia e a forte contenuto tecnologico.
2. L'affidatario avrà l'obbligo di fornire tutta la documentazione necessaria alle attività del Comitato eventualmente presenziando alle sedute dello stesso, ed adeguandosi alle direttive ed indirizzi del RUP in esito ai pareri del Comitato.

Articolo 10. Tempi di esecuzione del servizio

Si ricordano le fasi di esecuzione del riesame della progettazione per un tempo complessivo pari a 360 giorni (trecentosessanta) naturali e consecutivi.

- **FASE 0: Cronoprogramma di dettaglio Relazione metodologica piano indagini gg. 60**
- **FASE 1: Individuazione dell'Intervento infrastrutturale gg.150**
- **FASE 2: Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica PFTE gg.150**

- 1.** Il tempo utile per ultimare a **FASE 0** è fissato in **60 giorni (sessanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio. In particolare:

Entro **15 giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, nel caso di consegna in via di urgenza, dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio, l'appaltatore fornirà alla Stazione Appaltante un cronoprogramma delle attività con indicazione delle date di consegna, anche intermedi e l'elenco degli elaborati proposto, denominato **CRONOPROGRAMMA DI DETTAGLIO**, nel rispetto di quanto offerto in sede di gara, con annessa la **“Relazione metodologica e piano di**



indagini (RM-PI)”.

Tutti gli elaborati dovranno essere esaminati e approvati dalla stazione appaltante entro **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna.

I chiarimenti, le integrazioni e le modifiche richieste dovranno essere forniti dall'appaltatore entro il termine di **15 (quindici)** giorni naturali e consecutivi dalla relativa comunicazione.

Tali elaborati potranno essere respinti una sola volta dalla stazione appaltante. Diversamente si darà luogo ad applicazione della penale per mancato rispetto delle previsioni contrattuali per ogni giorno di ritardo sul tempo disponibile all'appaltatore per aderire alle richieste.

- 2.** Il tempo utile per ultimare la **FASE 1** è fissato in **150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data di approvazione del **CRONOPROGRAMMA** e annessa **RM-PI**.

Tale Fase 1 si riterrà conclusa alla consegna degli elaborati tecnici definiti nella fase precedente, che dovranno essere consegnati entro il termine di **90 (novanta)** giorni naturali e consecutivi, dalla data di approvazione del cronoprogramma e relazione metodologica – Fase 0.

Detti elaborati (DOCFAP, Studio Trasportistico, ACB, etc) per dar luogo al pagamento dei corrispettivi, saranno esaminati e approvati dalla stazione appaltante entro e non oltre **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna.

I chiarimenti, le integrazioni e le modifiche richieste dalla stazione appaltante dovranno essere forniti dall'appaltatore entro il termine di **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi dalla relativa comunicazione.

Tali elaborati potranno essere respinti una sola volta dalla stazione appaltante. Diversamente si darà luogo ad applicazione della penale per mancato rispetto delle previsioni contrattuali per ogni giorno di ritardo sul tempo disponibile all'appaltatore per aderire alle richieste.

- 3.** Il tempo utile per ultimare la **FASE 2** di Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica è fissato in **150 (centocinquanta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di approvazione da parte della Stazione Appaltante dei documenti redatti nella fase precedente.

Tale Fase 2 si riterrà conclusa alla consegna degli elaborati tecnici costituenti il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, che dovranno essere consegnati entro il termine di **90 (settantacinque)** giorni naturali e consecutivi.

Gli elaborati costituenti il progetto, per dar luogo al pagamento dei corrispettivi, dovranno essere esaminati e approvati dalla stazione appaltante entro e non oltre **30 (trenta) giorni** naturali dalla data di consegna.

I chiarimenti, le integrazioni e le modifiche richieste dalla stazione appaltante dovranno essere forniti dall'appaltatore entro il termine di **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi dalla relativa comunicazione.

Tali elaborati potranno essere respinti una sola volta dalla stazione appaltante. Diversamente si darà luogo ad applicazione della penale per mancato rispetto delle previsioni contrattuali per ogni giorno di ritardo sul tempo disponibile all'appaltatore per aderire alle richieste.

La Fase 2 del progetto include la predisposizione di tutti i documenti e l'assistenza alla stazione appaltante per le seguenti fasi procedurali:

3.1 Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale Regionale



In qualità di procedimento attuativo del PUMS, il presente progetto di fattibilità tecnica economica sarà sottoposto a verifica di assoggettabilità alla procedura valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, ex art.27-bis TUA 152 del 03/04/2006.

Pertanto l’Affidatario dovrà elaborare tutti i documenti necessari allo svolgimento di detta procedura ed assistere la stazione appaltante, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I tempi relativi occorrenti sono ricompresi all’interno della Fase 2.

Si richiede inoltre che l’insieme degli elaborati per la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, dovranno essere, ai fini procedurali, espressamente distinti e autoportanti rispetto al progetto di fattibilità cui si riferiscono.

3.2 Conferenza di Servizi Istruttoria (art.14 c.3 Legge 241/90)

Ai sensi dell’art.14 comma 3 della L.241/90, la Stazione Appaltante intende procedere ad effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento mediante convocazione di **conferenza dei servizi istruttoria**.

Pertanto l’Affidatario dovrà elaborare tutti i documenti necessari allo svolgimento di detta procedura ed assistere la stazione appaltante. I tempi occorrenti per la redazione degli elaborati sono ricompresi all’interno della Fase 2.

Qualora nel corso della procedura di Conferenza dei servizi Istruttoria sul Progetto di Fattibilità vengano formulate da parte dei soggetti coinvolti richieste di chiarimento e integrazione, l’appaltatore dovrà far fronte alle richieste ricevute al fine di permettere una rapida conclusione della Conferenza stessa, considerando tale servizio già incluso nella redazione del progetto PFTE medesimo.

I tempi necessari allo svolgimento della Conferenza dei Servizi Istruttoria non rientrano nella responsabilità dell’affidatario e non saranno conteggiati nei tempi di esecuzione del contratto.

3.3 SERVIZIO OPZIONALE di recepimento pareri e prescrizioni della Conferenza di Servizi Preliminare

L’appaltatore, su richiesta della stazione appaltante, elaborerà altresì documentazione integrativa o effettuerà revisioni alla documentazione di cui sopra a seguito di pareri, osservazioni, autorizzazioni condizionate o richieste di Enti titolati ad esprimere pareri o autorizzazioni preventive sul PFTE.

Articolo 11. Ulteriori prestazioni comprese nell’affidamento

Durante l’intera durata dell’esecuzione del servizio l’appaltatore assisterà la stazione appaltante fornendo la documentazione per incontri pubblici o istituzionali o per attività di partecipazione o di divulgazione.

Ovvero, in qualsiasi momento, durante lo sviluppo della progettazione di cui al presente capitolato, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi, la stazione appaltante può chiedere approfondimenti rispetto alla documentazione prodotta, integrazioni/modifiche alle scelte progettuali e agli elaborati redatti, anche sulla base delle indicazioni degli altri enti e gestori di servizi pubblici a rete preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc. cui l’intervento è soggetto.



A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito attività che non sono considerate prestazioni aggiuntive e che pertanto non comportano ulteriori oneri per la stazione appaltante:

- l'esecuzione da parte dell'appaltatore di ogni rilievo, misurazione e indagine necessaria per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
- la partecipazione agli incontri con la stazione appaltante ritenuti utili, a insindacabile giudizio della medesima, per assicurare il buon esito della prestazione oggetto del servizio;
- la partecipazione a incontri pubblici che dovessero essere richiesti dalla stazione appaltante o dagli altri enti coinvolti nella procedura di approvazione, predisponendo anche apposito materiale divulgativo (es. poster, presentazioni, ecc.);
- la partecipazione a conferenze dei servizi e incontri con i gestori di servizi pubblici a rete interferenti e con enti preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc.

Articolo 12. Predisposizione degli elaborati finali e di sintesi

L'Affidatario dovrà produrre tutta la documentazione di progetto come di seguito precisato

- **una copia cartacea** debitamente firmata
- **due copie** su supporto informatico di ciascun elaborato firmato (file firmati digitalmente, sempre in formato pdf);
- **una copia** su supporto informatico dei files formato editabile (Doc – Dwg);
- una copia su supporto informatico dei files relativi ai software di calcolo quando applicati (simulazioni, verifiche, etc).

Tali materiali di cancelleria si considerano già retribuiti con il compenso posto a base di gara.

Il Progettista di cui all'art. 24 comma 5 del Codice (Progettista responsabile del coordinamento tra le varie prestazioni specialistiche) dovrà approvare e controfirmare tutti gli elaborati progettuali e tecnici prodotti. Gli elaborati progettuali e tecnici saranno firmati anche dai singoli Progettisti per quanto di competenza. La firma degli elaborati progettuali da parte dei Progettisti e del Progettista Responsabile comporta, fatte salve le responsabilità penali, la solidale responsabilità civile da parte di questi soggetti nei confronti dell'Amministrazione.

Articolo 13. Proprietà degli elaborati prodotti

Gli elaborati prodotti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Ente che potrà, a suo insindacabile giudizio, stabilirne le modalità ed i tempi di utilizzo.

Ferma restando la proprietà intellettuale dell'affidatario incaricato circa le elaborazioni tecniche fornite ad espletamento dell'incarico ricevuto la S.A. è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva delle stesse (relazioni, schede, elaborati anche digitali, risultati, ecc.).

La S.A. si riserva di utilizzare tali elaborati nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni per altri scopi istituzionali, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta.



Articolo 14. Documentazione tecnica resa disponibile dal committente

A supporto tecnico e conoscitivo per l'esecuzione del servizio si veda quanto già richiamato relativamente al Piano Urbano di Mobilità Sostenibile e annessa documentazione tecnica reperibile alla relativa pagina web.

Articolo 15. Altre condizioni disciplinanti l'incarico – obblighi tra le parti

1. Nel corso dell'esecuzione del servizio sono fin d'ora fissate **riunioni con cadenza regolare (circa settimanale)** di verifica intermedia della modalità di svolgimento del contratto e per assicurare alla stazione appaltante la piena informazione circa i contenuti e le valutazioni via via assunte dall'affidatario.

In tali occasioni le parti potranno concordare le eventuali modifiche al programma delle attività che si ritenessero necessarie a seguito dei risultati fino a quel momento ottenuti. In tal caso, dette modifiche saranno recepite in un documento che, sarà sottoscritto da entrambe le parti.

2. Tali incontri saranno verbalizzati riservando al RUP la facoltà di determinare direttive ed indirizzi per il prosieguo delle attività di progettazione.

L'affidatario assicurerà tutto il supporto necessario per la stesura regolare di verbali e documentazione a supporto per dare tracciabilità delle decisioni, delle problematiche e delle soluzioni adottate.

L'affidatario dovrà quindi valutare tale onere e tenerne debitamente conto nella relazione metodologica presentata sia in fase di offerta che nel corso della stesura del cronoprogramma non potendo sollevare a riguardo alcuna eccezione.

3. Il RUP a proprio insindacabile giudizio, potrà convocare ulteriori riunioni specifiche, su temi di particolare complessità, cui l'appaltatore dovrà conformarsi con piena disponibilità assicurando, di volta in volta, la presenza delle risorse assegnate al progetto e maggiormente esperte per le problematiche oggetto della riunione.

Articolo 16. Obblighi e Ruolo della Committenza

1. Fermo restando quanto specificato dall'art. 14 del presente Capitolato, nel corso dell'esecuzione del presente incarico professionale la S.A. si impegna, nei confronti del professionista incaricato a:

- rendere disponibile al Professionista incaricato, all'inizio dell'espletamento del servizio, quanto eventualmente in suo possesso in relazione al progetto, con particolare riferimento a rilievi di qualunque genere, rimanendo comunque a carico e responsabilità del professionista il controllo e l'accertamento/verifica dell'esattezza e congruità dei dati forniti oltre all'onere per la ricerca di archivio degli stessi;
- mettere a disposizione, qualora disponibili, i risultati di indagini geofisiche e/o geotecniche effettuate nelle aree interessate dall'intervento in oggetto.
- fornire la necessaria assistenza di natura logistica ed organizzativa, per l'esecuzione dei saggi, indagini e verifiche ove stabilite dal professionista incaricato e concordate con la S.A., tenendo conto che prevalgono le esigenze pubbliche di continuità per la mobilità che dovrà essere sempre salvaguardata.

**Articolo 17. Obblighi del Professionista incaricato****1. L'affidatario si impegna e si obbliga, nei confronti della S.A. a:**

- eseguire a sue spese tutte le ricerche ed analisi relative all'acquisizione della documentazione d'archivio esistente oggetto del presente appalto, necessaria all'espletamento della prestazione professionale, compreso l'onere per l'estrazione delle copie;
- eseguire i necessari sopralluoghi, rilievi (con le idonee strumentazioni) e verifiche su tutte le infrastrutture stradali, ferroviarie interessate dal presente appalto;
- rendersi disponibile a produrre, previa richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto e/o dal RUP, gli elaborati redatti o in corso di redazione sia in formato pdf, doc e/o dwg;
- partecipare ad incontri di verifica e/o discussione circa problematiche inerenti le verifiche tecniche, gli esiti delle stesse ed il regolare svolgimento del contratto che il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, riterrà necessari al fine dell'ottenimento del miglior risultato;
- partecipare alle riunioni di e coordinamento delle attività;
- alla definizione ed al coordinamento (direzione e coordinamento della sicurezza - DUVRI) della campagna di saggi, prove e indagini e rilievi per la caratterizzazione delle aree attraversate;
- redigere gli appositi documenti della sicurezza (POS) valutando i rischi da attività interferenziali, garantendo il coordinamento delle fasi lavorative atto a garantire la sicurezza degli operatori, del personale di altri Enti, assumendosi le responsabilità conseguenti al coordinamento delle attività stesse. Le varie attività previste saranno eseguite minimizzando ogni disturbo alla viabilità e a/o attività e servizi;
- raccordarsi con i Comuni interessati al fine del rispetto delle norme di sicurezza, mediante le necessarie azioni di cooperazione e coordinamento (aggiornamento DUVRI, verbali, riunioni, ecc.), in tutti i casi in cui l'esecuzione di misure e prove possa comportare interferenze con i luoghi di lavoro e/o attività lavorative e/o appalti di lavoro o servizi nei luoghi oggetto dell'incarico;
- eseguire tutte le operazioni propedeutiche alla campagna di indagini quali l'individuazione di sotto servizi, previo reperimento dell'idonea documentazione presso gli enti eroganti i servizi e non, al fine di evitare eventuali danneggiamenti di cui, comunque, il professionista rimane l'unico responsabile;
- acquisire gli eventuali pareri e nulla osta della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per accesso ad aree vincolate/tutelate, comprese la predisposizione di eventuali elaborati;
- all'esecuzione dei saggi necessari, compreso ogni onere di ripristino se necessario;
- integrare, adeguare e/o modificare gli elaborati prodotti sulla scorta delle indicazioni fornite, in sede di verifica di attestazione di conformità degli elaborati tecnici da parte della stazione appaltante.



CAPO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 18. Modalità di stipulazione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 l'Appalto è da intendersi a corpo.

Articolo 19. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Articolo 20. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, la Relazione tecnica ed elaborati allegati.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - il D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 - gli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010;
 - gli articoli ancora vigenti del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000;
 - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale;
 - Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 ottobre 2017. Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
 - il Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii.;
 - D.M. 17.1.2018 - Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni;
 - Circolare Ministeriale 21/01/2019 n°7 – Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.1.2018;
 - Normativa urbanistica applicabile.

Articolo 21. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di



lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva, della piena conoscenza degli atti progettuali, della documentazione, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i servizi che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.

Articolo 22. Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del DLgs 50/2016.

2. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del DLgs 50/2016.

CAPO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Articolo 23. Consegna del servizio

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.

2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. 50/2016;

3. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare il servizio nel suo complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il Direttore dell'esecuzione fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento del servizio, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere il contratto.



L'istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali (bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto) nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50% per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20% per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Articolo 24. Modalità di gestione del servizio

1. L'affidatario deve nominare un **Direttore Tecnico**, ovvero la persona fisica quale referente del servizio nei confronti dell'Amministrazione Committente, dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del contratto. Al Direttore Tecnico è delegata la funzione di: supervisione di programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività previste;
2. E' onere dell'affidatario istruire e consegnare, previa approvazione del committente, le pratiche per l'ottenimento dei permessi per l'occupazione di suolo pubblico.

Articolo 25. Sospensioni e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la Direzione dell'esecuzione d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione del servizio, redigendo apposito verbale di sospensione, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, qualora ricorrano circostanze speciali, che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. Ai sensi dell'art. 107, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione del servizio per ragioni di pubblico interesse o necessità.
3. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dell'esecuzione con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, ai sensi dell'art. 107, comma 4, 2° periodo del D.Lgs. 50/2016.
4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai servizi già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i servizi possano essere realizzati senza eccessivi oneri.
5. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
6. Qualora l'appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare il servizio nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano in anticipo rispetto al termine anzidetto.
7. L'appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione del servizio o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.



8. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dell'esecuzione e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

9. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, la durata del contratto può essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Articolo 26. Penali

1. Nel caso di mancato rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione dei servizi di cui all'art. 10, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione del servizio viene applicata la penale, in misura giornaliera tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

2. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei servizi e nella ripresa dei servizi seguente un verbale di sospensione.

3. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una somma di penali con importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.

Articolo 27. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei servizi nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

- a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dell'esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

2. L'esecutore è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito alle norme richiamate nel presente capitolato.

3. Nessuna variazione esecutiva o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa dagli uffici, dal direttore dell'esecuzione del servizio, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto, anche se formalmente competente all'ordine (fatte salve le cause di forza maggiore e per motivi di sicurezza), può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e controfirmato dal RUP; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al servizio, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato, sono a carico del professionista incaricato.

4. L'esecutore risponde altresì dei maggiori oneri, riconoscibili anche ad altri e diversi soggetti interessati, vs. terzi, in seguito alle variazioni, sospensioni del servizio, altri atti o comportamenti non autorizzati.



5. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore e/o per motivi di sicurezza, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile Unico del Procedimento.
6. Non costituiscono motivo di proroga dell'attività la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, che l'Affidatario ritenesse di dover effettuare per procedere alla verifica in aggiunta al piano delle indagini stabilito.
7. Qualora insorgessero circostanze non imputabili all'Affidatario, tali da comportare ritardi, anche parziali, rispetto ai termini suddetti, l'Affidatario dovrà notificarle tempestivamente al RUP e chiedere la proroga e/o novazione e sospensione dei termini stessi.
8. Resta la facoltà per la Stazione Appaltante di procedere ad una sospensione dei tempi al termine di ciascuna fase qualora, a suo insindacabile giudizio, gli esiti riportati negli elaborati conclusivi delle fasi dovessero rendere necessario un approfondimento ed una revisione dei procedimenti di esecuzione delle indagini e delle verifiche.
9. La sospensione delle attività affidate potrà essere pertanto disposta dalla Stazione Appaltante al presentarsi di particolari eventi interni alla Stazione Appaltante ma non per motivi imputabili a ritardi e/o negligenze da parte del Soggetto Affidatario; ogni sospensione o novazione dovrà essere tempestivamente comunicata mediante notifica cartacea o pec, cui farà seguito conferma scritta tra le parti.
10. Non saranno ammesse proroghe ai termini relativi alle varie fasi delle prestazioni previste, se non nell'eventualità di sospensione dell'espletamento dell'incarico, oggetto del presente Capitolato, disposta dalla Stazione Appaltante.
11. Nel caso in cui la Stazione Appaltante riconosca all'Affidatario, per particolari situazioni e problematiche non imputabili a negligenze o ritardi da parte dello stesso, un maggiore tempo per l'esecuzione delle prestazioni, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che andrà contrattualmente a sostituire quello precedentemente stabilito. In conseguenza di eventuale novazione del termine contrattuale di ultimazione del servizio e stante la consensualità di tale prolungamento, l'Affidatario non può avanzare pretese per particolari indennizzi, né la Stazione Appaltante può applicare le penali per il ritardo.

Articolo 28. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione del servizio sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere il servizio e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 26, comma 1, del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei servizi e il termine assegnato dal Direttore dell'esecuzione per compiere i servizi con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono a carico dell'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.



Articolo 29. Verifiche di conformità/certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 il servizio oggetto dell’Appalto è soggetto a verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione onde certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato eseguito e completato nel rispetto delle previsioni del Capitolato e di quanto offerto in sede di gara.

2. La verifica di conformità /certificato di regolare esecuzione prevede l’esecuzione di controlli e verifiche, in contraddittorio con l’Affidatario, degli elaborati prodotti.

3. L’accertamento sarà effettuato e documentato da certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione. All’esito delle operazioni ed **al termine dell’appalto** la stazione appaltante non oltre 6 mesi dalla ultimazione di tutte le prestazioni, rilascia il certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione e invita l’Affidatario alla presa visione e accettazione, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso.

All’atto della firma l’Affidatario può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. Il soggetto incaricato della verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni dell’Affidatario, corredate dalle proprie valutazioni, secondo la normativa vigente.

L’accertamento della regolarità delle prestazioni non esonera l’Affidatario da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all’atto della predetta verifica e venissero accertati successivamente (vizi occulti) art. 102 c.5 D.Lgs. 50/2016.

4. Il servizio acquisito **durante l’esecuzione del contratto**, ai sensi del presente capitolato, sono comunque soggetti ad **attestazione di regolare esecuzione** intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste.

Tali attestazioni di regolare esecuzione, sono redatte dal direttore dell’esecuzione del contratto, all’atto dall’emissione di ogni pagamento previsto per le fasi:

- **FASE 1: Individuazione dell’Intervento infrastrutturale**
- **FASE 2: Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica PFTE**
- **FASE OPZIONALE: Revisione del PFTE in base agli esiti della CdS preliminare**

volte ad accertare che l’oggetto dell’appalto sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte.

5. Il direttore dell’esecuzione redigerà lo stato di avanzamento del servizio che riporterà l’avanzamento progressivo delle prestazioni completate e verificate dalla stazione appaltante ovvero approvate nel caso in cui sia prevista approvazione esplicita, ed i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito al seguente art.31 del presente CSA.

Lo stato di avanzamento del servizio sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione della verifica, che avverrà in contraddittorio con il professionista responsabile, al suo esame ed all’emissione del certificato di pagamento della rata ovvero al mandato di pagamento relativo.

6. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, la verifica di conformità/ certificato di regolare esecuzione sarà effettuata secondo quanto disposto dall’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.



CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 30. Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 (venti) per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Per le procedure indette entro il 31 dicembre 2022, la misura dell'anticipazione può essere incrementata fino al 30% ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 31. Pagamenti delle prestazioni a corpo

1. Il corrispettivo del singolo servizio in argomento è valutato a corpo ed è comprensivo di qualsiasi onere; esso si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

2. Il Professionista si assume l'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal presente disciplinare, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e di indicare un solo numero di conto corrente dedicato.

3. Corrispettivo per il servizio di **individuazione dell'intervento infrastrutturale - FASE 1**

Il pagamento, al netto dell'anticipo e dei pagamenti già corrisposti, sarà eseguito, sulla base degli importi offerti, con le seguenti modalità, previa redazione dell'attestazione di regolare esecuzione di cui all'art.29 del presente CSA:

- **20 %** alla consegna degli elaborati tecnici previsti
- **50 %** all'avvenuta verifica positiva, da parte della stazione appaltante, della completezza degli atti e del rispetto di quanto contenuto nel Relazione Metodologica e Piano Indagini (RM-PI), e nel rispetto dell'offerta formulata in sede di gara.
- **30 %** all'avvenuta approvazione finale degli elaborati da parte della stazione appaltante.

Ciascun pagamento avverrà al netto degli importi già corrisposti, con una ritenuta dello 0,5%, da svincolarsi in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità del progetto, ai sensi dell'art. 30 c. 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.



4. Corrispettivo per il servizio di progettazione di Progetto di Fattibilità Tecnica Economica FASE 2

Il pagamento, al netto dell'anticipo e dei pagamenti già corrisposti, sarà eseguito, sulla base degli importi offerti, con le seguenti modalità, previa redazione dell'attestazione di regolare esecuzione di cui all'art.29 del presente CSA:

- **20 %** alla consegna degli elaborati tecnici previsti, inclusi quelli occorrenti alla verifica di assoggettabilità alla VIA e alla CdS istruttoria.
- **30 %** all'avvenuta verifica positiva, da parte della stazione appaltante, della completezza degli atti e del rispetto delle previsioni contrattuali.
- **30 %** all'avvenuta approvazione finale degli elaborati da parte della stazione appaltante
- **20 %** all'esito della Conferenza dei Servizi.

Ciascun pagamento avverrà al netto degli importi già corrisposti, con una ritenuta dello 0,5%, da svincolarsi in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità del progetto, ai sensi dell'art. 30 c. 5 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

I suddetti pagamenti potranno essere erogati anche in presenza di motivato parere negativo, purché non per colpa o responsabilità dell'affidatario del presente incarico.

5. Per quanto attiene il corrispettivo offerto per il così detto Servizio Opzionale la Stazione Appaltante si riserva di affidare o meno tale attività a proprio insindacabile giudizio e senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni a riguardo.

Il pagamento, al netto dell'anticipo e dei pagamenti già corrisposti, sarà eseguito, sulla base degli importi offerti, con le seguenti modalità:

- **100 %** all'avvenuta verifica positiva degli elaborati e redazione dell'attestazione di regolare esecuzione di cui all'art.29 del presente CSA da parte della stazione appaltante circa la completezza degli atti e del rispetto delle previsioni contrattuali.

Ciascun pagamento avverrà al netto degli importi già corrisposti, con una ritenuta dello 0,5%, da svincolarsi in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità del progetto, ai sensi dell'art. 30 c. 5 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

6. Sull'importo di ogni corrispettivo spettante all'Affidatario sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'Amministrazione a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

7. Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 il servizio oggetto dell'Appalto è soggetto a verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, onde certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato eseguito e completato nel rispetto delle previsioni del Capitolato e di quanto offerto in sede di gara, da espletarsi a norma di legge.

**Articolo 32.** **Pagamenti a saldo**

1. Ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016, all'esito positivo dell'ultima verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione che attesta la regolare esecuzione del servizio nel suo complesso il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dello svincolo delle ritenute sopraindicate.
2. Il certificato di pagamento è rilasciato ai sensi dell'art 113 bis e nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 103, del D. Lgs 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 3 è costituita alle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.

Articolo 33. **Ritardo nel pagamento delle rate di acconto**

1. Nei ritardi nei pagamenti trova applicazione il D. Lgs. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192 del 2012.
2. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.
3. È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Articolo 34. **Cessione del contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Articolo 35. **Denominazione in valuta**

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.



CAPO 6 – GARANZIE

Articolo 36. Cauzione definitiva

- 1.** Ai sensi dell'art. 103, del D. Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- 2.** La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
- 3.** Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l'appaltatore avrà consegnato all'istituto garante lo stato di avanzamento dei servizi (o, eventualmente, un analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.
- 4.** Ai sensi dell'art. 103, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
- 5.** Nei casi di cui al comma 4 del presente articolo la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ai sensi dell'art. 103, comma del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 37. Assicurazioni a carico dell'appaltatore

- 1.** Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei servizi.
- 2.** Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei servizi; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla data di emissione del certificato di conformità o del certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
- 3.** La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
 - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso



dell'impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

- la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
 - l'indicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dell'esecuzione, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
- 4.** Tale polizza deve essere stipulata per un massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi con un minimo di 500.000,00 Euro, ed un massimo di Euro 5.000.000-
- 5.** L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia della garanzia.
- 6.** La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
- 7.** L'Affidatario dovrà produrre copia conforme della polizza per responsabilità professionale a garanzia del corretto svolgimento del servizio, con massimale commisurato all'importo del Servizio medesimo.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 38. **Norme di sicurezza generali**

- 1.** Il servizio appaltato devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
- 2.** L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- 3.** L'appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.



Articolo 39. **Sicurezza sul luogo di lavoro**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. nonché le disposizioni dello stesso decreto legislativo applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

2. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del servizio e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

- la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.;
- l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Articolo 40. **Piano operativo di sicurezza**

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei servizi, redige e consegna al direttore dell'esecuzione o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 41. **Subappalto**

1. L'appaltatore di norma esegue in proprio il servizio e i lavori compresi nel contratto, che non può essere ceduto a pena di nullità.

2. Ai sensi dell'art. 31, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, sono subappaltabili le sole prestazioni afferenti il servizio di esecuzione delle indagini e dei ripristini non strutturali; per le prestazioni relative al servizio di verifica e servizi connessi è vietato il subappalto. Per le restanti attività, in caso di subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D Lgs. 50/2016.

3. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

4. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare



- 5.** L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
- 6.** È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
- 7.** Per le loro specificità, non si configura come attività affidata in subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.
- 8.** L'appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria
 - b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
- 9.** L'appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
- 10.** L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- 12.** L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei servizi la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 17 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
- 13.** Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
- 14.** In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.
- 15.** Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
- 16.** L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2106.



17. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

18. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

19. I piani di sicurezza di cui al D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

20. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

21. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

22. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante è di 15 giorni.

23. I lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

24. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

25. La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'art. 83, comma 1, e all'art. 84, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.



Articolo 42. Responsabilità in materia di subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al periodo precedente.
3. Il direttore dell'esecuzione e il responsabile del procedimento, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
4. Ai sensi dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 43. Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

CAPO 9 –RISERVE, MANODOPERA, CONTROVERSIE

Articolo 44. Riserve

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo del servizio, quale che sia la contestazione o la riserva che egli comunichi. La contestazione o le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, deve rispondere con le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.



2. Al fine del raggiungimento di un eventuale accordo bonario si applicano le disposizioni dell'art. 206 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 45. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a. nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende del comparto attinente al servizio in oggetto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e può procedere a una detrazione del 5 % sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.



5. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni qualora riscontrano l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I del D.Lgs. 81/2008.

6. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:

- a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- b. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

7. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 81/2008, i datori di lavoro nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

8. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

9. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 4, del DL 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

10. Ai sensi dell'art. 55, comma 5 - lett. i) del D.Lgs. 81/2008, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 - lett. b) del D. Lgs. 81/2008, il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

11. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del DL 510/1996 e s.m. e i. (convertito dalla legge n. 608/96), al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.

12. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per



ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Articolo 46. Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- b) se l'aumento di prezzo eccede il 50% del prezzo del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D. Lgs. 50/2016; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, comma 1, secondo e terzo periodo del D.Lgs. 50/2016;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

3. Quando il direttore dell'esecuzione o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e



redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato dei servizi già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo preposto alla verifica di conformità procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 47. Recesso dal contratto

1. Ai sensi dell'art. 109, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi.



CAPO 10 - NORME FINALI

Articolo 48. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore

1. Oltre gli oneri previsti agli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000 nonché dal presente Capitolato Speciale, e inoltre da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, l'Appaltatore, dovrà in particolare:

2. Sono inoltre previsti i seguenti generali oneri ed obblighi:

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali,
- b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- c) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- d) l'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
- e) la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei servizi, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dell'esecuzione o il personale di sorveglianza e di assistenza;
- f) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;
- g) la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità alle normative vigenti per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;
- h) le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione;
- i) il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante.

3. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi del servizio a corpo, fisso ed invariabile.



Articolo 49. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di verifica della conformità) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.

2. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.

Articolo 50. Informativa sulla Privacy

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 riguardante il trattamento dei dati personali effettuato dall'Amministrazione sulla procedura di gara per l'affidamento del servizio di Ingegneria e Architettura per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del “Corridoio Anagnina Ciampino Aeroporto – Collegamento stazione FS Ciampino - Areostazione e Hub Intermodale “porta dei Castelli”, si fornisce la seguente informativa:

- a) Il Titolare del Trattamento è la Città Metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma;
- b) Responsabile per la protezione dei dati della Città metropolitana Roma Capitale è l'avv. Sandro Di Minco, designato con decreto del Sindaco Metropolitano raggiungibile al seguente indirizzo e mail: dpo@cittametropolitanaroma.it;
- c) Responsabile del Trattamento è il Direttore del Dipartimento II Mobilità e Viabilità, ing. Giuseppe Esposito, con sede in viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma, mail dir.viabilita@cittametropolitanaroma.it;
- d) Gli incaricati- autorizzati del trattamento sono i dipendenti della Direzione del Dipartimento II che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal rispettivo Responsabile interno in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento;
- e) Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato a gestione procedura di appalto, affidamento dell'appalto, nonché - con riferimento all'aggiudicatario - affidamento dell'incarico, stipula ed esecuzione del contratto, con i connessi adempimenti.
- f) Le informazioni trattate sono dati comuni e/o sensibili- limitatamente ai dati giudiziari.
- g) I dati forniti saranno trattati in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o trattati;
- h) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione del procedimento.
- i) I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.



- j)* I dati forniti saranno comunicati agli Uffici dell’Ente competenti per la redazione del contratto ed inseriti, laddove obbligatorio per legge, nelle piattaforme informatiche del settore (es. Anac), ovvero forniti su richiesta dell’Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, nei casi previsti dalla legge.
- k)* I dati forniti saranno diffusi tramite pubblicazione degli atti di gara sul sito istituzionale – sezione trasparenza, ai sensi del D.Lgs.. 33/2013 e tramite pubblicazione delle determinazioni dirigenziali relative all’appalto sull’Albo Pretorio ai sensi del D.Lgs.. 267/2000.
- l)* I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi.
- m)* I dati forniti non saranno oggetto di profilazione.
- n)* L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all’oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo.